

## **BGer 1P.206/2006 vom 25. Juli 2007**

Bundesgericht, 2007-07-25, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_1P.206\\_2006](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1P.206_2006)

FR: TF 1P.206/2006 du 25 juillet 2007

IT: TF 1P.206/2006 del 25 luglio 2007

### **Erwägungen**

#### **E. 1.1**

Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110; cfr. RU 2006 1069), che abroga la legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (OG). Nelle disposizioni transitorie, l' art. 132 cpv. 1 LTF prevede che la novella legislativa si applica ai procedimenti promossi dinanzi a questo Tribunale dopo la sua entrata in vigore e, con particolare riferimento ai procedimenti su ricorso, soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo questa data. Poiché il giudizio impugnato è stato emanato prima del 1° gennaio 2007, alla fattispecie rimane applicabile l'OG.

#### **E. 1.2**

Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni ( DTF 132 I 140 consid. 1.1).

#### **E. 1.3**

La decisione impugnata non pone fine alla procedura. Essa conferma infatti un ordine di ripristino parziale di un fondo in vista del suo ripristino totale sulla base di modalità che devono ancora essere stabilite dal Municipio, che non ha contestato detta decisione (su questo tema vedi DTF 128 I 3 consid. 1b); essa concerne solo una fase della procedura di ripristino avviata nei confronti del ricorrente e assume una funzione puramente strumentale rispetto a quella destinata a concluderlo, costituendo pertanto una decisione incidentale ( DTF 129 I 313 consid. 3.2; 128 I 215 consid. 2; 120 Ia 260 consid. 2b; 117 Ia 247 consid. 1).

In questo caso, secondo l' art. 87 OG , norma sulla quale il ricorrente non si esprime, non trattandosi di decisione pregiudiziale o incidentale sulla competenza o su una domanda di ricusazione notificata separatamente dal merito (cpv. 1), il ricorso di diritto pubblico è ammissibile soltanto se la decisione impugnata possa cagionare un pregiudizio irreparabile (cpv. 2). Se il ricorso di diritto pubblico contro quest'ultima pronunzia non è ammissibile o non è stato interposto, le decisioni pregiudiziali e incidentali interessate possono essere impugunate soltanto mediante ricorso contro la decisione finale (cpv. 3; DTF 127 I 92 consid. 1c). Il prolungamento della procedura o un suo conseguente maggior costo non rappresentano un danno di natura irreparabile, poiché non si tratta di pregiudizi di natura giuridica ( DTF 127 I 92 consid. 1C; 123 I 325 consid. 3c; Walter Kälin, *Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde*, 2a ed., Berna 1994, pag. 341 segg.).

La prassi restrittiva sotto il profilo dell' art. 87 cpv. 2 OG vuole infatti evitare che il Tribunale federale debba occuparsi più volte della medesima procedura ( DTF 128 I 177 consid. 1.1 e richiami; sentenza 1P.717/2004 del 12 agosto 2005 consid. 1.2.3, apparsa in

RtiD I-2006 n. 34).

#### **E. 1.4**

La sentenza del Tribunale cantonale amministrativo ha respinto il ricorso del promotore, rilevando che, secondo sia la legge edilizia vigente sia quella previgente (art. 14 cpv. 1 LE e il previgente art. 47 cpv. 1 LE), la licenza edilizia decade se i lavori non vengono iniziati entro uno, rispettivamente attualmente due anni dalla sua crescita in giudicato. Ritenuto che il 23 luglio 2003 il Municipio ha diffidato senza successo il ricorrente a riprendere e continuare i lavori, fermi dal 1991 e autorizzati con un permesso di costruzione rilasciato nel 1975, esso poteva pertanto, secondo la Corte cantonale, revocare la licenza edilizia in applicazione dell' art. 24 del regolamento di applicazione della legge edilizia, del 9 dicembre 1992. I giudici cantonali hanno quindi confermato, quale conseguenza diretta della revoca, l'ordine di allontanare tutte le infrastrutture di cantiere e la gru ancora presenti, sottolineando che questa misura "è solo il primo passo per ripristinare una situazione conforme al diritto tramite il ristabilimento totale del fondo secondo le modalità che dovranno essere ulteriormente precisate dal municipio di Minusio."

#### **E. 1.5**

Il ricorrente fa valere che, vista l'interdipendenza dei vari edifici e delle infrastrutture comuni, occorrerebbe definire quali siano le conseguenze per le parti non revocate della licenza e precisare in quale misura determinate edificazioni potrebbero essere portate a termine. L'ordine di allontanamento dovrebbe inoltre permettergli di comprenderne la portata concreta, per esempio riguardo alla recinzione e alle non meglio precisate infrastrutture di quartiere, insistendo sull'inattuabilità di eseguire, per mancanza di chiarezza, l'ordine di rimozione. È quindi manifesto che il criticato ordine di ripristino e d'allontanamento di tutte le infrastrutture di cantiere è strettamente collegato al ripristino totale del fondo litigioso. Infatti, come si è visto, il Municipio dovrà stabilire le relative modalità del ripristino totale, nella cui definizione gli compete un'importante latitudine di giudizio. Non sono quindi manifestamente da escludere, ricordate anche le numerose cause riguardanti il "Parco X. \_\_\_\_\_" sulle quali il Tribunale federale è stato chiamato più volte a esprimersi (v. cause 1P.368/1992, 526 e 552/1993 e 1P.76/1999, citate, 1P.626/1994 dell'11 gennaio 1995, 1P.74/2005 del 2 giugno 2005, 1P.11/1995 del 5 gennaio 1998), divergenze di vedute e nuove procedure di ricorso.

#### **E. 1.6**

Che in siffatte circostanze alla sentenza impugnata non possa essere riconosciuto il carattere di decisione finale o incidentale comportante un danno irreparabile, alla luce degli obiettivi dell' art. 87 OG , adottato per esigenze d'economia processuale e quindi al fine di limitare l'accesso al Tribunale federale, appare quindi chiaro (v. causa 1P.593/2003 dell'8 luglio 2005): con la norma, ripresa all' art. 93 LTF (sentenza 1B\_13/2007 dell'8 marzo 2007 consid. 4, destinata a pubblicazione), si è infatti inteso sgravare quest'autorità, la quale deve, di massima, come già si è detto, esprimersi una sola volta nella medesima causa ( DTF 117 Ia 251 consid. 1B; 106 Ia 229 consid. 3d).

#### **E. 2**

La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente.

#### **E. 2.1**

Ne segue che la sentenza cantonale, incidentale, non può essere impugnata ora con ricorso di diritto pubblico: il gravame, in applicazione dell' art. 87 OG , dev'essere quindi dichiarato inammissibile.

### **E. 2.2**

Le spese seguono la soccombenza ( art. 156 cpv. 1 OG ), mentre non si assegnano ripetibili al Comune di Minusio, che non si è avvalso del patrocinio di un legale ( art. 159 cpv. 1 OG ).

### **E. 2.3**

L'emaneazione di questo giudizio rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo.

Per questi motivi, visto l' art. 36a OG , il Tribunale federale pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

### **E. 3**

Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Municipio di Minusio, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 25 luglio 2007

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il giudice presidente: Il cancelliere:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.